

# **COMUNE DI ISONE**



---

## **REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI ISONE**

---

<b>Basi legali</b>	<p><b>Art. 1</b></p> <p>Basi legali del presente regolamento sono l'art. 16 della Costituzione cantonale, gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), nonché la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.</p>
<b>Oggetto e scopo</b>	<p><b>Art. 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del comune di Isonne, rispettivamente l'elaborazione e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali nonché di monitorare il traffico.</li> <li>2. Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.</li> </ol>
<b>Utilizzazione e principi</b>	<p><b>Art. 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Municipio, per il tramite della specifica ordinanza, decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.</li> <li>2. Gli spazi privati possono essere oggetto di videosorveglianza secondo il presente Regolamento unicamente se adibiti ad uso pubblico. Il Municipio stabilisce tramite ordinanza municipale tali spazi.</li> </ol>
<b>Responsabilità</b>	<p><b>Art. 4</b></p> <p>Il Municipio è responsabile dell'applicazione e del rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.</p>
<b>Informazione al pubblico</b>	<p><b>Art. 5</b></p> <p>Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.</p>

### **Art. 6**

#### **Registrazione**

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali infrazioni. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate entro lo scadere del 10° giorno lavorativo successivo alla data di registrazione.
2. Le registrazioni possono essere effettuate tramite sistemi interni all'Amministrazione o tramite sistemi che trasmettono i dati via rete internet o wifi gestiti da terzi incaricati dal Municipio.
3. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 7.

### **Art. 7**

#### **Trasmissione dei dati a terzi**

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Isona, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati alle Autorità, solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
3. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.
4. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

### **Art. 8**

#### **Protezione dei dati**

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo delle attrezzature, la visione, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal

presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Art. 9**

**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato

- con risoluzione municipale no. 88/2017 del 10 aprile 2017;
- con risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del 15 maggio 2017.

Ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 7 settembre 2017 con risoluzione no. 121-RE-14331.